



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **147**
in data **25/08/2016**
P.G. n.

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilasedici** addì **25 - venticinque** - del mese **agosto** alle ore **09:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

INTEGRAZIONE AL "PIANO OCCUPAZIONALE TRIENNALE ANNI 2016-2017-2018 - PIANI ANNUALI 2016-2017" APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 31.03.2016 N. 78.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	SI
NOTARI Francesco	Assessore	NO
PRATISSOLI Alex	Assessore	SI
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Vice Segretario Generale: **BEVILACQUA Alberto**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018, il DUP e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26.04.2016, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2015 composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dal Conto del Patrimonio e relativi Allegati, nonché la Relazione al rendiconto, ai sensi dell'articolo 151 – 6° comma e 231 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 9, comma 3 del DPCM 28.12.2011;
- che con Deliberazione Giunta Comunale 14.06.2016 n. 121 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- che con deliberazione G.C. 31.03.2016 n. 78, è stato approvato il “*Piano Occupazionale Triennale per gli anni 2016-2017-2018. Piani annuali 2016-2017*”, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 15 del 04.04.2016;

Considerato che nella suddetta deliberazione G.C. 31.03.2016 n. 78, si richiamavano, ai fini dell'adozione del Piano Occupazionale:

- l'art. 39 comma 1 della Legge 449/1997;
- l'art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 6 (in particolare commi 1, 4 e 4 bis) del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 91 co.1 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- l'art. 26 Sezione A - L'Organizzazione – del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 18 Sezione A – L'Organizzazione - del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Reggio Emilia in merito al funzionamento della Direzione Operativa;
- l'art. 41 comma 1 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014;
- l'art. 33 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- la Deliberazione G.C. 19.03.2014 n. 9703/57 con la quale è stato approvato il “Piano triennale delle azioni positive del Comune di Reggio Emilia – 01.02.2014 – 31.01.2017”;
- la “Ricognizione annuale sulle eventuali situazioni di soprannumero ed eccedenze del personale” a valere per l'anno 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 del Decreto legislativo n. 165/2001 e smi, adottata nell'ambito della Deliberazione G.C. 10.12.2015 N. 229, nella quale al punto 1) del dispositivo si delibera quanto segue:
 - “....di dichiarare, a valere per l'anno 2016, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2016 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in

relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione”;

- la positiva attestazione del Servizio Finanziario circa il rispetto dei tempi di pagamento per l'anno 2014, in conformità a quanto previsto dall'art. 41 co.1 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, con la specificazione dell'Indicatore Annuale di Tempestività nei pagamenti, previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 (pari a 0 giornate di ritardo per l'anno 2014) – Prospetto Allegato alla Relazione finanziaria ai sensi art. 151, comma 6 art. 231 del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi art. 9 comma 3 del D.P.C.M. 28/12/2011 – Allegato B1) al Rendiconto di Gestione 2014, approvato con Deliberazione C.C. n. 79 del 28/04/2015;
- la sentenza 22 dicembre 2015 n. 272, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 41 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, con l'effetto che gli enti locali possono ora dare corso alle assunzioni nei limiti di legge, anche se hanno registrato tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002;
- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001, in materia di “mobilità volontaria” tra Enti, assegnazioni temporanee, ecc. e s.m.i. (come da ultimo modificato e integrato dal D.L. 90/2014 art. 4 co. 1);
- gli artt. 33, 34 e 34 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001, in materia di eccedenze, disponibilità, “mobilità obbligatoria”, ecc. e s.m.i. (come da ultimo modificati ed integrati dal D.L. 90/2014, art. 5 co.1);
- l'art. 1 comma 47 della Legge 30.12.2004 n. 311 (in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazioni delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, i trasferimenti per mobilità sono comunque sempre consentiti tra amministrazioni soggette al regime di limitazione e per gli enti locali previa rispetto del patto di stabilità);
- l'art. 14 comma 7 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito nella legge 07.08.2012 n. 135 (le cessazioni dal servizio per processi di mobilità ... non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni in relazione alle limitazioni del turn-over);
- la Nota DFP 0020506 P-4.17.1.7. che specifica, tra l'altro, in tema di “mobilità” che:
 - gli adempimenti di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis del Decreto Legislativo 165/2001, sono da riferire solo al caso in cui le amministrazioni procedano al reclutamento del personale dall'esterno, e non anche all'ipotesi della mobilità volontaria tra enti di cui all'art. 30 del medesimo decreto;
 - che “restano fermi gli adempimenti in materia di mobilità previsti dagli articoli 30, comma 2-bis e 34-bis nell'ipotesi di espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione di personale dall'esterno. In relazione a ciò, prima di avviare nuove procedure concorsuali, le amministrazioni dovranno esperire le procedure di mobilità preventiva di cui potranno avvalersi anche i dipendenti degli enti di area vasta...” e pertanto, con riguardo all'art. 30, non anche nell'ipotesi di scorrimento di graduatorie;
 - introduce inoltre la definizione della “mobilità per interscambio” o “per compensazione”, mutuandola dal DPCM N. 325 /1988, e la riconduce nell'ambito della mobilità volontaria anche intercompartimentale, nei casi di domanda congiunta con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previa nulla osta delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione, anche senza necessità, trattandosi di interscambio, dell'adozione di specifici avvisi pubblici.

Richiamata la suddetta Deliberazione Giunta Comunale del 31.03.2016 n. 78 di I.D. ed in particolare quanto previsto al punto 2 “EVOLUZIONE NORMATIVA INTERVENUTA – VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE”, nella quale si indicavano già tutti i limiti e le normative di riferimento, in merito al contenimento / riduzione della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, nonché e le condizioni oggettive / e soggettive da possedere al fine di poter effettuare assunzioni, ed in particolare si specificava quanto segue:

“... omissis....

Si evidenzia pertanto una situazione di pieno rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale e limiti assuntivi e si valuta pertanto che:

- *allo stato attuale tutti i documenti contabili già approvati di indirizzo, programmazione e rendicontazione, nonché gli elaborati contabili /finanziari in corso di predisposizione ed utili alla approvazione dei prossimi Bilanci di previsione 2016-2018, Rendiconto 2015, dimostrano l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale;*
- *conseguentemente il Comune di Reggio Emilia presenta tutte le condizioni previste per poter programmare ed effettuare assunzioni nell'anno 2016 e seguenti, secondo il regime vincolistico vigente.”;*

Considerato inoltre che, successivamente all'approvazione del Piano Occupazionale sono stati approvati, come più sopra indicato, sia il Rendiconto della Gestione 2015, che il Bilancio previsionale 2016-2018, dai quali si rileva la conferma del pieno rispetto e l'osservanza, allo stato attuale, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale e pertanto la presenza di tutte le condizioni oggi richieste per poter effettuare assunzioni ed in particolare:

- Contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006 e smi, come introdotto dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (triennio stabile e fisso, precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014 – cfr. Deliberazione Corte Conti sez. Autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG); Il Comune di Reggio Emilia presenta un ampio contenimento della spesa finale 2014 e 2015 di personale entro quella sostenuta nella media del triennio 2011-2013, come già acclarato nei documenti contabili di rendicontazione e programmazione e certificati dal Collegio dei Revisori (Media triennio 2011-2013 Euro 46.683.158,86 – Rendiconto 2014 Euro 45.986.449,86 – Rendiconto 2015 Euro 45.342.904,24 – 2,87% rispetto alla media del triennio di riferimento - cfr. Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2015 e Relazione dei Revisori al Rendiconto 2015);
- Riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente di cui all'art. 1 comma 557 lettera a) della legge n. 296/2006 e smi, rispetto alla medesima incidenza media del triennio 2011-2013 quale parametro temporale fisso (cfr. da ultimo Deliberazione Corte Conti Sezione Autonomie N. 16/SEZAUT/2016/QMIG che conferma le precedenti citazioni e quanto già detto sul Piano Occ.le); Il Comune di Reggio Emilia presenta una incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente in netta riduzione rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 che era pari al 40,01% al netto delle partecipate; e sulla base del rendiconto 2015 tale incidenza è in riduzione, pari al 36,63% - cfr. Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2015 e Relazione dei Revisori al Rendiconto 2015);

- Rispetto del patto di stabilità interno sino all'anno 2015 e precedenti, ai sensi dell'art. 76 comma 4 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008, come confermato dall'art. 1 comma 707 della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015, ivi compresi gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità 2015; Il Comune di Reggio Emilia ha sempre rispettato il Patto di stabilità interno sino al 2014 come già acclarato in tutti i documenti di rendicontazione e programmazione precedentemente approvati, ed ha già trasmesso definitivamente la Certificazione del rispetto del patto di Stabilità per l'anno 2015 in data 29.03.2016;
- Rispetto, a decorrere dall'anno 2016, degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1 commi da 707 a 734 e 762 della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015, mediante il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le spese finali e le entrate finali di Bilancio (pareggio di bilancio);
- Effettuazione di assunzioni a tempo determinato e per lavoro flessibile nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tal titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse (e tenuto conto di quanto indicato in merito, da ultimo dalla Deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie 14/SEZAUT/2016/QMIG, che conferma le precedenti citazioni e quanto già detto sul Piano Occ.le, in particolare: Deliberazione n. 13/2015/SEZAUT/INPR del 31/3/2015 della Corte dei Conti Sezioni Autonomie che ha approvato le linee guida al rendiconto 2014 e dal successivo "Questionario consuntivo 2014" pervenuto agli Enti locali dalle varie sezioni locali di controllo delle Corti dei Conti, ove viene considerata quale spesa di personale a tempo determinato da quantificare ai fini dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, anche la spesa derivante dalle assunzioni dei Dirigenti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 co. 1 del D. Lgs. 267/2000, finora escluse);

Tutti i documenti contabili già approvati di indirizzo, programmazione e rendicontazione dimostrano pertanto l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale;

Visto inoltre il recentissimo Decreto Legge n. 113 del 24 giugno 2016 "*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*", che all'art. 16 "*Spese di personale*" modifica l'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, abrogando la *lettera a)*, con la conseguenza che, a far tempo dal 25/6/2016, il vincolo inerente la riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente rispetto alla incidenza media del triennio 2011-2013 è stato eliminato;

Preso atto inoltre che con recentissima Nota DFP 0037870 P-4.17.1.7.4 del 18/07/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica pubblicata anche sul Portale "Mobilita.gov" sito informatico della Funzione Pubblica, sono state complessivamente ripristinate per tutti i profili professionali, le ordinarie facoltà assunzionali per gli Enti Locali della Regione Emilia Romagna, per complessiva assenza o esiguità del numero di personale da ricollocare degli Enti di area vasta della Regione, per cui è possibile procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 234 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), alle ordinarie facoltà assunzionali nel rispetto del regime vincolistico vigente, anche mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti, o con procedure di mobilità per il personale non dirigente degli Enti;

Valutato e verificato pertanto nuovamente allo stato attuale, anche alla luce delle suddette intervenute disposizioni normative e contabili in materia di possibilità e vincoli assuntivi e di contenimento e riduzione della spesa di personale attualmente vigenti, il rispetto di tutte le condizioni previste per poter effettuare assunzioni nel 2016 e seguenti, sia a tempo determinato che indeterminato nel rispetto vincolistico vigente;

Richiamata nuovamente la suddetta Deliberazione Giunta Comunale del 31.03.2016 n. 78 ed in particolare quanto previsto:

- al capoverso 3 delle premesse:

“ 3. EVOLUZIONE SITUAZIONE PROVINCE / PORTALE “MOBILITA.GOV”

Si prende atto che - successivamente all'approvazione della deliberazione di integrazione al Piano Occupazionale di dicembre 2015 - è stata “aperta” per gli Enti Locali (in data 18/12/2015) la piattaforma informatica on-line, il cosiddetto Portale governativo “Mobilita.gov”, tramite la quale effettuare le richieste di assegnazione di professionalità, riservate unicamente al personale inserito nel Portale dalle rispettive Province.

Si è rilevato, in tale sede, che:

l'offerta di posti / professionalità poteva essere indirizzata unicamente al personale inserito negli elenchi del personale della Provincia di riferimento, ovverosia la Provincia di Reggio Emilia;

che nel caso della Provincia di Reggio Emilia, tale personale constava unicamente di N. 3 figure già in comando presso il Comune di Reggio Emilia (cui a breve si aggiungerà la 4° ed ultima figura già in comando funzionale presso il Comune) per le quali è stata effettuata “richiesta informatica” di assegnazione, e di 1 in comando funzionale già presso altro Ente ;

che la Regione Emilia Romagna ha già comunicato il completo riassorbimento da parte sua, di tutto il personale esuberante delle province ed Aree vaste della Regione, ad eccezione di quello in comando presso altri Enti;

che si esauriva pertanto in tal modo anche la facoltà di ritrovare il restante personale / soddisfare fabbisogni assuntivi del Comune di Reggio Emilia mediante il Portale, come precedentemente indicato, quale unica opzione esercitabile, nel Piano Occupazionale di Dicembre 2015.

Successivamente, in data 29.02.2016 è stata pubblicata sul Portale Ministeriale “Mobilita.gov” - ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 234 della Legge di stabilità 2016 n. 208 / 2015 - la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0010669 P-4 17.1.7.4, con la quale sono state ripristinate, per alcune Regioni, tra cui la Regione Emilia Romagna, le ordinarie facoltà assunzionali per il personale di polizia locale, stante la completa non presenza nella nostra Regione, di personale di polizia provinciale in soprannumero o da ricollocare.

Pertanto, allo stato attuale, unicamente per tale tipologia di personale si può procedere ad effettuare assunzioni, secondo il regime vincolistico vigente, mediante scorrimento di valide graduatorie concorsuali o indizione di concorsi pubblici o mobilità volontaria tra Enti, previa esperimento della mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e smi. Omissis..”

- al punto 10 del dispositivo che testualmente recita:

“...10. di riservarsi la facoltà di apportare al presente Piano tutti gli eventuali adeguamenti e/o integrazioni che si rendessero necessari nel corso dell'anno 2016 e del triennio a seguito di nuovi interventi normativi, e/o per esigenze organizzative, funzionali e finanziarie e/o di sospendere o di dilazionarne l'attuazione, anche a seguito di modifiche o interventi legislativi e finanziari o di nuovi orientamenti

giurisprudenziali contabili, nonché sulla base delle verifiche e delle capacità di Bilancio dell'Ente, al fine del rispetto della normativa e dei vincoli in materia assunzionale”;

Preso atto:

- che in data 01.06.2016 è cessato dal servizio, per raggiungimento dei limiti di servizio, il Dottor Antonio Russo, Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Reggio Emilia, da sempre svolgente le funzioni di Comandante del corpo di Polizia Municipale a seguito di reclutamento con Concorso Pubblico, e da sempre dirigente di tale Servizio;
- che pertanto tale posto precedentemente coperto dal Dottor Russo, anche alla data del 15/10/2015, risulta ora vacante;

Vista la Legge Regionale Emilia Romagna n. 24/2003 *“Disciplina della polizia amministrativa regionale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”*, ed in particolare gli artt. 16 e 17, sulla necessità, ruolo e funzioni della figura del dirigente / Comandante del Corpo di Polizia locale;

Valutato conseguentemente :

- che tale vacanza costituisce un indubbio vulnus alle attività ed ai progetti che questa Amministrazione ha impostato sui temi della sicurezza urbana, della vivibilità del territorio, del rispetto delle regole, della convivenza e della aggregazione sociale;
- che la polizia municipale, ma in particolare il suo vertice è coinvolto costantemente su tavoli istituzionali ed interistituzionale per il presidio del territorio ed il governo della sicurezza urbana;
- che molti dei progetti significanti di questa amministrazione vedono in prima linea il corpo della Polizia Municipale non solo per le attività di prevenzione e repressione di illeciti, ma anche e soprattutto in progetti che contribuiscono con la prossimità e la visibilità a migliorare il senso di sicurezza dei cittadini;
- che il contributo della Polizia Municipale e del vertice della stessa risulta strategico su gran parte dei temi che riguardano la sicurezza, la convivenza, l'inclusione in luoghi e spazi della città dove si leggono attriti, frizioni o addirittura crisi nei modelli di relazione e tolleranza che la convivenza della civis impone;
- che i temi della partecipazione alle politiche di legalità ed alla educazione alla legalità investo anche il ruolo della polizia municipale e le scelte operative impostate dalla stessa;
- che risulta pertanto indispensabile procedere alla copertura urgente di tale posto con gli strumenti che la legislazione attuale consente;

Valutata e richiamata a tal proposito l'attuale legislazione in materia di assunzioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione che di seguito si espone;

Letto in particolare l'art. 1 comma 219 della legge N.208 del 2015 (legge di stabilità 2016) che recita:

- *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015,*

tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa..... omissis.....

Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti omissis....

In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma..” ;

Letto inoltre l'art. 1 comma 221 della medesima legge N.208 del 2015 (legge di stabilità 2016) che recita:

-“Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. ..omissis”;

Considerata anche l'interpretazione del suddetto articolo effettuata in sede di Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni, l'ANCI e l'UPI, la quale esaminatolo si è pronunciata nella seduta del 14 aprile scorso, elaborando il documento *“Problematiche interpretative relative all'articolo 1, commi 219 e 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di dirigenza pubblica”*, Repertorio atti n. 58/CU del 14 aprile 2016, ove si concorda, tra l'altro sui seguenti principi e si recita al punto 2.:

“Sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali:

- appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, entro il 31 dicembre 2016, con riduzione del numero dei posti;*
- specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali, in base all'articolo 14, comma 27, del DL 78/2010, o di servizi essenziali”.*

La stessa Conferenza Unificata, inoltre, pronunciandosi sulle modalità di reclutamento di personale in ruoli dirigenziali indica, al punto 4., i seguenti principi:

- “I posti dirigenziali disponibili in relazione al percorso ricognitivo di cui al punto 1, nonché dei principi di cui ai punti 2 e 3 e i posti che si rendono vacanti dopo il 15 ottobre 2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al turn over definiti dalla normativa vigente e dei vincoli previsti dal comma 424 della legge di stabilità 2015 in merito alla ricollocazione del personale dirigente soprannumerario, anche mediante assunzioni di vincitori di concorso pubblico bandito prima del 1° gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni, o mediante procedure di mobilità”.*

Letta anche la deliberazione della Corte dei Conti sez. reg. contr. N.87 del 24 giugno 2016, in materia di assunzioni di personale dirigenziale;

Considerati infine i principi legislativi e di magistratura contabile generali, in materia di contabilizzazione delle percentuali assuntive richiamate sopra per le assunzioni, secondo i quali la mobilità effettuata tra due Enti entrambi sottoposti a vincoli assuntivi, è ritenuta "neutra" rispetto alle limitazioni ed ai vincoli imposti al turn over e pertanto non "impatta" in alcun modo sulla quota destinabile alle nuove assunzioni dall'esterno;

Ritenuto pertanto che il quadro normativo sopradescritto consenta di poter disporre la copertura del posto ora vacante di Dirigente Comandante del Servizio Polizia Municipale e conseguentemente l'assunzione mediante procedura di mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e smi, della figura del Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale, previa integrazione del "*Piano Occupazionale Triennale per gli anni 2016-2017-2018. Piani annuali 2016-2017*", adottato con deliberazione G.C. 31.03.2016 n. 78, considerato in particolare :

- che il posto di Dirigente Comandante del Servizio di Polizia Municipale, posto previsto da sempre nella struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, era coperto dal Dott. Russo anche alla data del 15.10.2015;
- che in ogni caso detto posto dirigenziale, ora vacante, di Comandante di Polizia Municipale corrisponde "*...ad un posto dirigenziale specificamente previsti dalla legge..*" (ed in particolare Legge Regionale Emilia Romagna n. 24/2003 artt. 16 e 17) rientrando nei casi fatti salvi dal "congelamento" e dall'"indisponibilità", dall'art. 1 co. 219 della citata Legge di stabilità;
- che ancora le funzioni di Comandante sono funzioni esclusive ed infungibili all'interno dell'ente e riconducibili alle cosiddette funzioni fondamentali, in base all'articolo 14, comma 27, del DL 78/2010, nonché alla declaratoria dei servizi essenziali, rientrando ulteriormente nei principi condivisi e nelle indicazioni dettate anche dalla suddetta Conferenza Unificata Stato-regioni-ANCI-UPI, relativamente ai casi ove è possibile prevedere la copertura dirigenziale;
- che le procedure di mobilità volontaria ai sensi di legge e nella interpretazione della giurisprudenza contabile, risultano "neutre" rispetto alle limitazioni sul turn over imposte dalle leggi di stabilità;

Dato atto, peraltro:

- che si provvederà con atti successivi agli adempimenti di cui al più volte citato art. 1 comma 221 della legge N. 208/2015 (ricognizione della dotazione organica dirigenziale sui posti di dirigente coperti / vacanti al 15 ottobre 2015, tenuto anche conto delle posizioni dei dirigenti in aspettativa, comando, distacco o altro, nonché dei posti dirigenziali vacanti ma specificatamente previsti dalla legge o connessi allo svolgimento di funzioni fondamentali in base all'articolo 14 comma 27, del DL 78/2010, o di servizi essenziali);
- che la spesa relativa alla assunzione in argomento trova copertura all'interno del Bilancio di Previsione 2016, in corrispondenza del capitolo 12200 artt.1 e 2 "Personale Polizia Municipale" del P.E.G. 2016, Missione/Programma 03.01;
- che la stessa spesa verrà impegnata con atti dirigenziali al momento dell'assunzione, ed al termine delle relative procedure amministrative di selezione;
- che la stessa spesa è coerente con tutti gli attuali vincoli in materia di riduzione programmata della spesa di personale e di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente;

- che non rientrerà, come anzidetto, nel budget di spesa virtuale in ragione annua disponibile per nuove assunzioni dirigenziali, trattandosi di procedure di mobilità volontaria tra Enti;

Visti nuovamente:

- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e smi in materia di mobilità volontaria tra enti;
- il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" del Comune di Reggio Emilia, in particolare l'art. 44 "Mobilità volontaria tra enti", della Sezione B – L'accesso;

Ritenuto, infine, di dover definire i requisiti specifici di massima, oltre a quelli generali previsti per l'accesso, ed i criteri fondamentali di selezione, come risulta dal Bando di Mobilità volontaria che viene approvato ed allegato alla presente deliberazione, che porteranno alla individuazione del candidato migliore per il posto da ricoprire;

Visti i seguenti pareri favorevoli, apposti in calce alla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000:

- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione";
- di regolarità contabile, espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio "Finanziario";

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di integrare, per tutte le motivazioni indicate in premessa, il "*Piano Occupazionale Triennale per gli anni 2016-2017-2018. Piani annuali 2016-2017*", adottato con deliberazione G.C. 31.03.2016 n. 78, così come previsto al punto 10 del dispositivo della suddetta deliberazione, prevedendo l'autorizzazione alla copertura del posto vacante di Dirigente Comandante del Servizio Polizia Municipale, mediante assunzione tramite procedura di mobilità volontaria tra enti ex art. 30 del Decreto legislativo n. 165/2001 e smi, di una unità di personale con qualifica dirigenziale per la direzione del Corpo di Polizia municipale;
2. di approvare il Bando per la procedura di mobilità come risulta in Allegato A) alla presente deliberazione;
3. di dare mandato alla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" di provvedere con propri atti all'indizione e alla pubblicazione dello specifico Bando di Mobilità volontaria approvato con la presente deliberazione che ne costituisce allegato A), nonché a tutti gli adempimenti indicati e conseguenti alla presente deliberazione, con le modalità ritenute più opportune od efficaci per la rapida copertura del posto anche ricorrendo se necessario, fin da subito, ad eventuali procedure di comando/distacco;
4. di dare mandato alla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" di predisporre e definire gli aspetti tecnici utili ai fini degli adempimenti di cui all'art.1 comma 221 della citata legge n. 208/2015 (ricognizione della dotazione organica dirigenziale sui posti di dirigente coperti / vacanti al 15

ottobre 2015, tenuto anche conto delle posizioni dei dirigenti in aspettativa, comando, distacco o altro, nonché dei posti dirigenziali vacanti ma specificatamente previsti dalla legge o connessi allo svolgimento di funzioni fondamentali in base all'articolo 14 comma 27, del DL 78/2010, o di servizi essenziali);

5. Di specificare:

- che la spesa relativa alla assunzione in argomento trova regolare copertura all'interno del Bilancio di Previsione 2016-2018, in corrispondenza del capitolo 12200 artt.1 e 2 "Personale Polizia Municipale" del P.E.G. 2016, Missione/Programma 03.01;
- che la stessa spesa verrà impegnata con successivo atto dirigenziale al momento dell'effettiva assunzione in servizio, ed al termine delle relative procedure amministrative di selezione;
- che la stessa spesa è coerente con tutti gli attuali vincoli in materia di riduzione programmata della spesa di personale e di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente;
- che non rientrerà, come anzidetto, nel budget di spesa virtuale in ragione annua disponibile per nuove assunzioni dirigenziali, trattandosi di procedure di mobilità volontaria tra Enti;

6. di inviare il presente atto al collegio dei Revisori dei Conti per le attestazioni di competenza.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza, stante la necessità di effettuare al più presto le procedure necessarie alla copertura del posto vacante dirigenziale, autorizzato nel presente provvedimento, dal primo momento utile;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

BEVILACQUA Alberto